

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 4 FITOSANITARIO REGIONALE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.P. Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al Dr. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28 Maggio 2020;

VISTA la nota prot. n. 20549 del 19/05/2020 con la quale è stato notificato al Dr. Domenico Carta Cerrella il decreto di conferimento incarico di Dirigente del Servizio 4 n. 1449 del 18/05/2020;

VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, come sostituito dall'art. 98 della L.R. n. 9/2015;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTI i regolamenti (UE) 2016/2031 e 2019/2072 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTI i regolamenti (UE) 2020/1191 e 2021/74 della Commissione che istituiscono misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), con l'abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615;

VISTA l'analisi per la gestione del rischio (PRA) EPPO 20-26052 di settembre 2020;

VISTO l'art. 6 del suddetto decreto legislativo n. 19/2021, che determina le finalità e le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

VISTO il D.D.G. n. 1339 del 24/05/2017, con il quale è stato riorganizzato questo Servizio;

VISTE le notifiche ufficiali nel sistema Europhyt di ritrovamento di alcuni focolai, in Sicilia sud orientale, di *Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)*;

CONSIDERATO che questo Servizio Fitosanitario Regionale ha accertato la presenza del suddetto organismo nocivo in alcuni vivai e serre di produzione di pomodoro, applicando le misure fitosanitarie previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che pervengono segnalazioni di sospetta presenza del virus nelle aree interessate dai focolai;

CONSIDERATA l'opportunità di dare adeguata diffusione all'applicazione delle misure fitosanitarie previste dal regolamento (UE) 2020/1191 della Commissione;

A T E R M I N I D E L L E V I G E N T I D I S P O S I Z I O N I D E C R E T A

Art. 1

Con l'obiettivo di contrastare la diffusione ed effettuare l'eradicazione del virus ToBRFV (*Tomato brown rugose fruit virus*) nel territorio regionale, sono immediatamente applicate le **misure fitosanitarie obbligatorie riportate nell'allegato A**, che è parte integrante del presente decreto. Tali misure concernenti le piante, le sementi e le piante madri di pomodoro e peperone (varietà non resistenti) sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni e zone ove sono presenti i suddetti vegetali, con presenza confermata dell'organismo nocivo.

Art. 2

Nei casi di sospetta presenza del virus ToBRFV, non ancora ufficialmente confermata, sono raccomandate le misure fitosanitarie di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

Chiunque non ottemperi alle misure fitosanitarie obbligatorie adottate con il presente decreto, in caso di presenza confermata dell'organismo nocivo, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Art. 4

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ai regolamenti (UE) 2016/2031, 2020/1191 e 2021/74 della Commissione, nonché alla vigente normativa in materia fitosanitaria.

Art. 5

Il presente decreto, in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, è pubblicato anche nel sito istituzionale di questo Assessorato.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 15/3/2021

Il Dirigente del Servizio Fitosanitario
(Domenico Carta Cerrella)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art 3 c 2 del Dlgs 39/93)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dario Cartabellotta)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art 3 c 2 del Dlgs 39/93)